



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

IL RETTORE

- ? Visto il D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, come modificato dal D.Lgs. 19 marzo 1996 n.242;
- ? visto il D.M. 5 agosto 1998 n.363, Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. 626/94 e successive modifiche;
- ? visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. 6 maggio 1996 n.1885;
- ? visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza, emanato con D.R. 25 settembre 1996 n.3994;
- ? viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 27 aprile 1998 e del 12 maggio 1998, con le quali il Rettore è stato autorizzato ad emanare il Regolamento d'Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e le indicazioni in esse contenute;
- ? visto il testo definitivo del Regolamento sopracitato;
- ? accertato che le modifiche apportate non appaiono di carattere sostanziale rispetto al testo del Regolamento approvato e che quest'ultimo è in linea con il D.M. 5 agosto 1998 n.363, conformemente al parere congiunto del Prof. B. Caruso e del Dott. A. Lo Faro;
- ? ritenuto, tuttavia, opportuno integrare detto Regolamento con la seguente disposizione, così come proposta dal Direttore Amministrativo, da inserire dopo il primo comma dell'art.7 *"Le unità decentrate inseriranno nel proprio bilancio un capitolo per le spese di ordinaria amministrazione destinate alla sicurezza dei lavoratori. Lo stanziamento previsto a carico di detto capitolo di spesa sarà approvato dagli organi competenti, previo giudizio di congruità del datore di lavoro"*;

DECRETA

- ? E' emanato il "

Regolamento d'Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante; il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

IL RETTORE
(Prof. E. Rizzarelli)

Regolamento d'Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

ART. 1 (Prerogative del Rettore)

1. Fermi restando gli obblighi e le attribuzioni del Datore di lavoro di cui al successivo articolo 2, il Rettore dell'Università degli Studi di Catania è titolare dei poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche prevenzionali volte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dell'Università.

ART. 2 (Obblighi ed attribuzioni del Datore di lavoro)

1.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni, il Datore di lavoro dell'Università degli Studi di Catania è individuato nella figura del Direttore amministrativo. Nell'esercizio delle funzioni prevenzionali ad esso attribuite dalla legge, il Direttore amministrativo, in particolare:

- a. valuta, avvalendosi della collaborazione dei soggetti di cui ai successivi articoli 5 e 6 e fatte salve le disposizioni di cui al successivo articolo 10, i rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori;
- b. elabora periodicamente, avvalendosi della collaborazione dei medesimi soggetti di cui alla lettera precedente e fatte salve le disposizioni di cui al successivo articolo 10, il Documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Documento di valutazione viene trasmesso ai dirigenti delle unità decentrate di cui al successivo articolo 8, nonché al Rettore affinché questi lo trasmetta al Consiglio di Amministrazione che dispone, in conformità al Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza, la copertura finanziaria delle misure in esso previste;
- c. convoca, sentito il Rettore, le riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi di cui all'articolo 11 D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni;

- d. nomina, previa consultazione dei rappresentanti per la sicurezza di cui al successivo articolo 12, il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione di cui al successivo articolo 5;
- e. nomina il Medico competente di cui al successivo articolo 6;
- f. vigila, in concorso con i soggetti di cui al successivo articolo 8, sulla attuazione delle misure di prevenzione individuate dal documento di valutazione di cui alla lettera b);
- g. adotta, ove necessario e in concorso con i soggetti di cui agli articoli 5 e 6, ordini di servizio con i quali impartisce ai lavoratori le disposizioni relative agli obblighi di diligenza e di collaborazione che la normativa vigente loro impone;
- h. raccoglie periodicamente le segnalazioni dei dirigenti delle unità decentrate e compila, sulla base di queste, il registro degli infortuni di cui all'articolo 4, comma 5, lettera o) D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni;
- i. propone al Consiglio di Amministrazione la nomina delle figure professionali che si rivelino necessarie per l'adempimento degli obblighi di legge;
- j. verifica che nelle convenzioni stipulate dall'Università con enti e istituzioni esterne per lo svolgimento di attività soggette a rischi particolari, siano inserite specifiche clausole mirate ad individuare i soggetti cui competono gli obblighi previsti dalla legge per la tutela della salute e della sicurezza del personale impegnato. A tal fine, le strutture decentrate sono tenute a trasmettere alla Direzione amministrativa le convenzioni da esse direttamente stipulate ai sensi dell'art. 10, c. 2 del regolamento di Ateneo per le prestazioni in conto terzi ed altre prestazioni esterne a pagamento.
- k. dispone di un apposito Fondo di incentivazione, destinato a compensare, secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva integrativa, i dipendenti dell'Amministrazione universitaria nonché i soggetti esterni ad essa, chiamati a collaborare con lui nell'espletamento delle funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal presente Regolamento.

ART. 3

(Organi di collaborazione e assistenza del datore di lavoro)

1. Nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dall'articolo 2, il Direttore amministrativo si avvale degli Uffici e dei Servizi dell'Amministrazione universitaria in possesso delle competenze professionali necessarie al conseguimento degli obiettivi di volta in volta perseguiti.
2. A tal fine, detti Uffici vengono contestualmente dotati delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività di assistenza e collaborazione loro richieste.
3. Nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, i funzionari dell'amministrazione interessati si considerano dirigenti ex articolo 1, comma 4-bis D.Lgs. 626/94, senza che ciò comporti in alcun modo svolgimento di mansioni superiori ai sensi dell'articolo 56 d.lgs 29/1993 e successive modificazioni. I funzionari interessati non maturano di conseguenza alcun diritto all'inquadramento nel ruolo della dirigenza ai sensi dell'articolo 23 della medesima normativa.

ART. 4

(Delega di funzioni)

1. Fatta eccezione delle funzioni che le normative vigenti gli attribuiscono in via esclusiva, il datore di lavoro può delegare ad altri soggetti, dotati della necessaria competenza tecnico-professionale, l'esercizio di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza.

2. Il conferimento della delega, che deve risultare da uno specifico atto scritto, comunicato per conoscenza al Rettore, ai Rappresentanti per la sicurezza e agli organi ispettivi territorialmente competenti, è accompagnato dall'attribuzione degli opportuni strumenti tecnico-finanziari e dei relativi poteri decisionali. In mancanza, la delega si considera come non attribuita.
3. Nei limiti delle attribuzioni connesse alle attività didattiche e di ricerca svolte nelle unità decentrate di competenza, e con le medesime modalità e condizioni di cui ai commi precedenti, la delega può anche essere conferita ai dirigenti delle unità decentrate individuati ai sensi del successivo articolo 8.

ART. 5

(Servizio di prevenzione e protezione)

1. Il Servizio di prevenzione e protezione dell'Università di Catania assolve alle funzioni di cui all'articolo 9 D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni. Il mandato del Responsabile del Servizio, conferito dal datore di lavoro secondo le modalità di cui al precedente articolo 2, comma 1, lett. d), è soggetto ad un limite temporale di tre anni ed è rinnovabile.
2. Su indicazione del Responsabile di cui al comma precedente, il datore di lavoro designa i componenti del Servizio di prevenzione e protezione nonché, su indicazione dei dirigenti delle unità decentrate, gli addetti locali del Servizio medesimo.
3. Il Servizio di prevenzione e protezione provvede alla individuazione dei fattori di rischio e delle relative misure di prevenzione e di protezione, differenziando di massima i luoghi di lavoro in funzione delle seguenti tipologie:
 - a. servizi amministrativi;
 - b. servizi tecnici;
 - c. servizi didattici;
 - d. biblioteche ed emeroteche;
 - e. laboratori.

ART. 6

(Medico competente)

1. Il Medico competente dell'Università degli studi di Catania assolve alle funzioni di cui agli articoli 16 e 17 D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni. Il mandato, conferito dal datore di lavoro secondo le modalità di cui al precedente articolo 2, comma 1, lett. e), è soggetto ad un limite temporale di tre anni ed è rinnovabile.
2. Nel caso di nomina di un numero di medici competenti superiore a due, il datore di lavoro attribuisce ad uno di essi funzioni di indirizzo e coordinamento.
3. I dati sanitari dei lavoratori di cui il Medico competente venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni vengono utilizzati dal datore di lavoro in conformità alle disposizioni della legge 675/95 e successive modificazioni.

ART. 7

(Unità decentrate)

1. Si intendono per unità decentrate, secondo la previsione dell'articolo 76, lettera e) dello Statuto dell'Università di Catania, le Facoltà, i Dipartimenti, gli Istituti, i Centri di Servizio, il Servizio Bibliotecario d'Ateneo, le Scuole di specializzazione, il Centro di Calcolo Scientifico, l'Azienda Agraria Sperimentale e tutte le aziende speciali di cui all'articolo 52 dello Statuto e 114 del Regolamento Generale di Ateneo. Costituisce inoltre unità decentrata ogni altra unità organizzativa e/o amministrativa, istituita o amministrata dall'Università di Catania e dotata di autonomia gestionale e finanziaria, per la quale siano necessari responsabilità e coordinamento unitario in relazione agli obiettivi di prevenzione e di protezione dei rischi individuati dalla normativa vigente.
2. Le unità decentrate inseriranno nel proprio bilancio un capitolo per le spese di ordinaria amministrazione destinate alla sicurezza dei lavoratori. Lo stanziamento previsto a carico di detto capitolo di spesa sarà approvato dagli organi competenti, previo giudizio di congruità del datore di lavoro.
3. Gli Uffici che fanno capo alla amministrazione centrale possono essere suddivisi in più unità.

ART. 8 **(Dirigenti delle unità decentrate)**

1. Ai fini della applicazione del presente Regolamento, si intendono per Dirigenti i soggetti che in ogni unità decentrata dispongono della effettiva possibilità di organizzare o coordinare l'altrui attività, modificandone i livelli di esposizione ai rischi.
2. L'attribuzione della qualifica di dirigente ai fini della applicazione della normativa prevenzionale e del presente regolamento non presuppone la titolarità formale di qualifiche dirigenziali ai sensi delle vigenti normative di legge e/o di contratto
3. Laddove le medesime strutture siano di pertinenza di due o più unità decentrate, il datore di lavoro procede alla identificazione di un unico Dirigente, cui vengono attribuite le funzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

ART. 9 **(Attività dei Dirigenti)**

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli precedenti, i Dirigenti delle unità decentrate danno attuazione alle misure di prevenzione e di protezione individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, utilizzando a tal fine le risorse finanziarie, tecniche e umane messe a disposizione dal datore di lavoro.
2. Lo svolgimento delle predette attività non comporta in alcun modo svolgimento di mansioni superiori ai sensi dell'articolo 56 d.lgs 29/1993 e successive modificazioni. I funzionari interessati non maturano di conseguenza alcun diritto all'inquadramento nel ruolo della dirigenza ai sensi dell'articolo 23 della medesima normativa.
3. In particolare, e tenendo conto della specifica natura delle attività svolte nelle rispettive unità, i Dirigenti delle unità decentrate
 - a. informano adeguatamente i lavoratori circa i rischi per la propria salute e sicurezza e sulle correlative misure prevenzionali adottate al riguardo;
 - b. vigilano affinché i responsabili delle attività soggette a rischi particolari si conformino alle disposizioni di cui al successivo articolo 10;

- c. esigono l'osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi prevenzionali che la normativa vigente loro impone;
- d. indicano al datore di lavoro i nominativi degli Addetti locali del Servizio di prevenzione e protezione, garantendo loro la formazione necessaria ad adempiere alle proprie funzioni.
- e. comunicano al datore di lavoro i nominativi dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, di evacuazione in situazioni di pericolo imminente e di pronto soccorso individuate dal Servizio di prevenzione e protezione in collaborazione con le strutture locali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. I nominativi dei lavoratori incaricati vengono resi noti nei luoghi di lavoro con le forme di pubblicità ritenute più adeguate.
- f. segnalano al datore di lavoro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali rilevanti ai fini della compilazione del registro di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e)
- g. si attivano, in occasione di ogni modifica delle attività, dell'uso dei locali o della organizzazione del lavoro o comunque di ogni altro intervento strutturale, che possa avere riflessi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, affinché venga aggiornato il documento di cui all'art.4, comma 2, del D.Lvo 19-9-1994 n.626.

ART. 10

(Attività di laboratorio soggette a rischi particolari)

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 del d.l. 5 agosto 1998 n. 363, all'inizio di ogni anno accademico, e comunque in occasione di ogni modifica intervenuta nell'organizzazione delle attività oggetto del presente articolo, il datore di lavoro individua le attività didattiche e di ricerca suscettibili di dare origine a rischi particolari per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tali attività vengono individuate sulla base delle segnalazioni provenienti dai dirigenti delle unità decentrate, dal Servizio di prevenzione e protezione, dal medico competente nonché dai docenti responsabili delle attività stesse.
2. I responsabili delle attività di cui al comma precedente approntano, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, una organizzazione specifica che sia in grado di eliminare o ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, tenuto conto delle conoscenze acquisite sulla base del progresso tecnico.
3. All'inizio di ogni anno accademico, e comunque in occasione di ogni modifica intervenuta nell'organizzazione delle attività di cui al comma 1, i responsabili delle dette attività predispongono una relazione sui rischi e sulle correlative misure approntate nel perseguimento degli obiettivi prevenzionistici di cui al comma precedente. La relazione viene trasmessa al datore di lavoro, al Servizio di prevenzione e protezione e al medico competente, affinché essi ne tengano conto nella elaborazione del documento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente regolamento.
4. I responsabili delle attività di cui al comma 1 si astengono dall'intraprendere le attività loro affidate fino a quando non siano state poste in essere le misure prevenzionistiche concertate con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il medico competente.
5. I lavoratori coinvolti nello svolgimento delle predette attività sono adeguatamente informati dai responsabili delle attività stesse circa i rischi specifici cui essi sono esposti e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale messi a loro disposizione.

ART. 11

(Obblighi dei lavoratori)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano lavoratori:
 - a. i docenti e i ricercatori;
 - b. il personale tecnico ed amministrativo;
 - c. il personale degli enti convenzionati, pubblici e privati, che svolge la propria attività presso le strutture dell'Università di Catania;
 - d. i soggetti, non ricompresi nella pianta organica dell'Università, che svolgano attività di collaborazione tecnico-amministrativa sulla base di contratti di diritto privato ovvero di rapporti temporanei comunque denominati;
 - e. gli studenti di primo e secondo livello di cui all'articolo 76 dello Statuto, i borsisti, i tirocinanti, nonché i partecipanti a corsi di formazione, solo ed esclusivamente nella misura in cui siano esposti ai rischi di cui al precedente articolo 10.
2. Ai medesimi fini non si considerano lavoratori i dipendenti dell'Università di Catania che svolgano attività anche di didattica e di ricerca presso le strutture ospedaliere del S.S.N.
3. I lavoratori collaborano alla corretta attuazione delle misure di sicurezza in conformità agli obblighi loro imposti dalle normative vigenti e secondo le disposizioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti delle unità decentrate e dai responsabili delle attività di cui all'articolo 10 del presente regolamento. L'inosservanza di tali obblighi comporta l'assoggettamento alla responsabilità disciplinare secondo le regole previste dallo Statuto e dai regolamenti sulla base di questo adottati.

ART. 12

(Rappresentanti per la sicurezza)

1. Ai rappresentanti per la sicurezza dell'Università di Catania, individuati ai sensi del successivo comma 2, sono riconosciute le attribuzioni previste dall'articolo 19 D.Lgs. 626/94 e dai contratti collettivi di lavoro del comparto Università.
2. In conformità alle previsioni di legge, i criteri che sovrintendono alla definizione del numero dei rappresentanti per la sicurezza, alle modalità della loro elezione e/o designazione, alla individuazione degli strumenti necessari all'espletamento della loro funzione, sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa.
3. In ogni caso, i rappresentanti per la sicurezza dell'Università di Catania sono individuati unitariamente e senza distinzioni fra tutti i lavoratori di cui all'articolo 11, comma 1 del presente regolamento, ad eccezione di quelli di cui alla lettera e). Per questi ultimi, la contrattazione decentrata può stabilire forme di rappresentanza particolari.

ART. 13

(Obblighi di riservatezza)

1. I dipendenti dell'Università di Catania sono tenuti a non divulgare o utilizzare per fini privati le informazioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite in applicazione del presente regolamento.

ART. 14
(Norma di chiusura)

1. Il presente regolamento è pubblicizzato mediante affissione nei luoghi di lavoro.
2. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento valgono le disposizioni del D.Lgs 626/94 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del Decreto Interministeriale del 5 agosto 1998 n. 363 (Gazz. Uff. n. 246 del 21/10/98).